Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO
n° 329 in data 17. 12. 2008
di cui fa parte integrante

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI FANO

COMUNE DI FANO * Settore 1

IL DIRIGENTE
Dott. Pietro CELANI

allegato sub "B"

CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO AFFERENTE LA CONCESSIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI AD ASET SPA

L'anno_____ questo giorno _____ (__) del mese di _____ alle ore ____ nella Residenza Municipale presso l'ufficio del Segretario Generale.

Innanzi a me Dott. Giorgio Cigna, Segretario Generale del Comune di Fano, sono comparsi i signori:

Dott. Pietro Celani nato a Fano il 31 dicembre 1969, domiciliato a Fano per la carica, Dirigente del Settore Risorse Umane Tecnologiche, competente in materia di Enti e Società partecipate, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Fano, con sede in Fano, Via 5. Francesco d'Assisi n. 76, partita IVA n. 00127440410;

Dott. Giovanni Mattioli, nato a Fano il 3 febbraio 1949, domiciliato per la carica presso "ASET S.P.A" con sede in Fano Via E. Mattei 17, il quale interviene e stipula in nome e per conto della società, di cui è Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.111 del 08.11.2007;

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.365 del 09/11/2000, il Comune di Fano ha approvato la delibera di costituzione, unitamente allo Statuto, della "ASET Spa" società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 113 lett.e) del D. Lgs 267/00 ;
- tale società costituita, a far data dal 01/01/2001, in attuazione della trasformazione dell'ASET consorzio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 113-115 del D.Lgs.267/2000, per la gestione associata dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed industriale;
- il Comune di Fano, con deliberazione n 365 del 09/11/2000, ha confermato alla società, con decorrenza 01/01/2001, l'affidamento diretto della gestione del servizio di igiene ambientale, per un periodo di anni 30, secondo modalità ed i costi di cui alle schede tecniche allegate alla stessa;
- il contratto di servizio tra Comune di Fano ed ASET spa è stato sottoscritto in data 17 maggio 2002 con validità quinquennale fermo restando la costanza degli affidamenti disposti;
- ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.266/2007 i soci di ASET Spa, con delibera del 29/10/2007, hanno modificato parte dello statuto societario per renderlo più conforme al principio dell'"*in house providing*";
- che ai sensi dell'art.23 bis, comma n.12, della legge 133/08 di conversione del D.L. 112/08 sono fatte salve le procedure di affidamento dei servizi pubblici avviate alla data del 6 agosto 2008, ancorché effettuate in deroga all'evidenza pubblica;
- che ai sensi dell'atto di costituzione e del comma n.11 dell'art.113 del D.Lgs.n.267/2000 è necessario procedere alla regolamentazione dei rapporti tecnico-finanziari dei servizi affidati, mediante la stipula di apposito Contratto di servizio quadro, fissando le principali obbligazioni concessorie anche al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale che riconosce come proprie esclusivamente le funzioni di titolare dei servizi, da esercitare in termini di indirizzo e controllo secondo i principi dell'*in house providing*, mentre ritiene estranee al proprio ruolo le attività e le funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione operativa dei servizi attraverso la combinazione dei fattori produttivi;

Ciclo integrato delle acque: lo standard di erogazione del servizio è definito dall' AATO n.1 Marche Nord;

ASET spa si farà carico di stipulare apposito contratto per l'uso delle reti di proprietà di ASET Holding spa previa approvazione dello schema contrattuale da parte del Consiglio Comunale del Comune di Fano.

ASET spa, ai fini della realizzazione delle opere di investimento, si è assunta ed è subentrata nella titolarità di contributi pubblici e privati;

ASET spa è tenuta a corrispondere al Comune di Fano un canone annuo complessivo pari ad euro2.400.000,00 (euroduemilioniquattrocentomila/00) come da seguenti canoni determinati unilateralmente e potestativamente dal Comune di Fano:

- euro 1.625.000,00 (eurounmilioneseicentoventicinquemila//00) per il servizio di igiene ambientale (tale canone riscosso dal Comune di Fano in veste di pubblica autorità dovrà trovare copertura mediante una idonea determinazione delle tariffe di conferimento in discarica e/o in altri impianti di smaltimento/trattamento gestiti. Le suddette tariffe dovranno essere comunque almeno sufficienti, in relazione ai quantitativi complessivi conferiti, a coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento nonché, in relazione alla durata residua dell'impianto, i costi di accantonamento per la post-gestione della discarica). L'importo dovrà essere versato annualmente in due soluzioni posticipate: il 50% entro il 30 aprile ed il restante 50% entro il 30 ottobre successivo all'anno di riferimento del canone. E' facoltà del Comune di Fano disporre, entro il termine di approvazione del bilancio degli enti locali, aumenti o diminuzioni di detto canone previa idonea deliberazione del Consiglio Comunale cui deve inderogabilmente adeguarsi ASET spa; eventuali aumenti dovranno essere attuati, qualora richiesti dal Comune di Fano, mediante tariffe differenziate dei costi di conferimento in discarica in modo che i rispettivi maggiori oneri finanziari non siano previsti nel piano finanziario TIA del Comune di Fano tenuto conto degli oneri finanziari storicamente sostenuti dalla rispettiva comunità per la creazione della discarica.
- euro 775.000,00 (eurosettecentosettantacinquemila/00) per il servizio gas; l'importo dovrà essere versato annualmente in due soluzioni posticipate: il 50% entro il 30 aprile ed il restante 50% entro il 30 ottobre successivo all'anno di riferimento del canone.

ASET spa è titolata alla riscossione delle tariffe dovute dagli utenti dei servizi rilevando *in toto*, in virtù della tipicità del rapporto concessorio, ogni afferente prerogativa del Comune di Fano.

E' fatto divieto ad ASET spa di introitare od acquisire direttamente od indirettamente somme od opere a titolo di "oneri di urbanizzazione".

E' fatto altresì divieto ad ASET spa di effettuare opere o lavori di "urbanizzazione primaria" necessariamente connessi al rilascio di permessi di costruire.

Eventuali opere pubbliche o lavori pubblici, necessariamente connessi al rilascio di permessi di costruire per vincolante parere di ASET spa, sono interamente eseguiti dai privati anche "a scomputo degli oneri di urbanizzazione" ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.Lgs.n.163/2008 senza alcun onere finanziario per il Comune di Fano o per ASET spa o per ASET Holding spa; tali opere e tali valori sono iscritti nel conto patrimoniale di ASET Holding spa.

ART. 3- RESPONSABILITA'

ASET spa è direttamente ed unicamente responsabile in ordine alla gestione dei servizi affidati; grava pertanto direttamente ed unicamente in capo ad ASET spa ogni responsabilità (senza eccezione alcuna), anche nei confronti di terzi, con esonero di qualunque responsabilità penale, civile ed amministrativa del Comune di Fano.

ASET spa è direttamente assoggettata, *ope legis*, alla responsabilità erariale.

Per quanto sopra specificato ASET spa adotta ogni accorgimento nelle attività amministrative poste in essere, anche chiedendo specifiche garanzie, ai soggetti appaltatori. E' facoltà di ASET spa richiedere ed ottenere motivatamente deleghe parziali e temporanee per settori operativi da parte di ASET Holding SPA.

Le deleghe sono tempestivamente comunicate al Comune di Fano.

ASET spa garantisce di manlevare il Comune di Fano per le decisioni e gli atti compiuti dal Sindaco del Comune di Fano quale membro dell'assemblea dei soci della società.

All'attività amministrativa di ASET spa si applica il D.Lgs.n.163/2006 in ordine all'acquisizione di beni e servizi e per l'effettuazione di lavori nonché il D.Lgs.n.165/2001 in ordine ai principi pubblicistici di reclutamento delle risorse umane ed affidamento di incarichi esterni in conformità alla normativa di cui all'art.23bis del D.L.n.112/2008.

E' fatto divieto ad ASET spa di subconcedere in tutto o in parte i servizi pubblici locali affidati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia. E' fatto altresì divieto ad ASET spa di espletare attività o servizi normativamente e giurisprudenzialmente incompatibili con il principio comunitario dell' *"in house providing"* tenuto conto del proprio *status* di società ad intero capitale pubblico -controllata dal Comune di Fano- esercente servizi pubblici locali a rilevanza economica direttamente affidati.

ART. 4-DURATA

Il presente contratto di servizio ha durata pari a quella di ASET spa (31/12/2050) salva la specifica durata dei singoli affidamenti.

ART. 5- CONTROLLO

E' in ogni caso attribuita al Comune di Fano ogni e più ampia facoltà di indirizzo e controllo amministrativo e/o contabile su ASET spa ed il Comune di Fano inoltre eserciterà, ai sensi degli artt.. 2497 —2497 *septies* del C.C., l'attività di direzione e coordinamento nei confronti di ASET spa. Al Comune di Fano compete altresì il potere di imporre ad ASET spa, per il tramite del Sindaco ed in casi eccezionali e motivati, l'obbligo di adottare atti e provvedimenti ritenuti necessari per il buon andamento dei servizi pubblici previa diffida da inviare con almeno sette giorni di anticipo; gli eventuali maggiori oneri sono a carico del gestore; gli eventuali maggiori oneri di igiene ambientale saranno ricompresi nei relativi piani finanziari e tariffari.

E' fatto obbligo ad ASET spa di depositare presso il Comune di Fano le proposte di deliberazione da sottoporre per l'approvazione all'esame dei relativi organi amministrativi, secondo le previsioni statutarie di ASET spa, con un termine di almeno trenta giorni dalla relativa adozione ai fini della successiva deliberazione dell'assemblea dei soci e/o del cda.

Ogni sei mesi (giugno-dicembre) ASET spa trasmetterà al Comune di Fano una dettagliata relazione sull'andamento della gestione munita dei documenti amministrativi più rilevanti in allegato.

ASET spa garantisce di depositare, a semplice richiesta del Comune di Fano, tutti i documenti e le informazioni richieste dallo stesso entro un termine massimo di tre giorni lavorativi salvo urgenze da soddisfare in giornata.

ART. 6 - PERSONALE ED INCARICHI

ASET spa garantisce di adottare politiche di contenimento delle dinamiche occupazionali e della spesa del personale anche in relazione all'applicazione dell'art.23 bis del D.L.112/2008.

Ogni avvio delle procedure per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato od indeterminato è motivatamente comunicato al Comitato di Controllo di cui all'art.15, comma 14, dello Statuto di ASET spa con almeno 30 giorni di anticipo. Analogamente ogni ipotesi di incarico di collaborazione coordinata e continuativa -indipendentemente dalla natura fiscale delle prestazione e dell'oggetto contrattuale- nonché ogni ipotesi di incarico di consulenza, studio, ricerca sono comunicati al Comitato di Controllo di cui all'art.15, comma 14, dello Statuto di ASET spa con almeno 30 giorni di anticipo. Il Comitato può esprimere un parere sull'opportunità e/o sulla regolarità amministrativa e contabile delle procedure fatta salva, in ogni caso, la piena responsabilità di amministratori, dirigenti e funzionari di ASET spa.

ART. 7 - VERIFICHE E SOPRALLUOGHI

Sarà facoltà del Comune di Fano, tramite il Comitato di Controllo di cui all'art.15, comma 14, dello Statuto di ASET spa, effettuare verifiche presso gli uffici amministrativi e/o gli impianti, reti ed immobili di ASET spa

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cigna Giorgio)

al fine di verificare il buon andamento della gestione. Per la puntuale verifica dei livelli di erogazione dei servizi il Comune di Fano si riserva ai procedere con appalto a soggetti esterni specializzati in materia di servizi pubblici locali e *customer sadisfaction*; il relativo costo è sostenuto integralmente da ASET spa.

ART. 8 - CONCLUSIONI

I rapporti tra il Comune di Fano ed ASET spa sono regolati, in via non esclusiva, dal presente contratto. Per quanto non previsto dallo stesso si fa riferimento e si applica lo statuto di ASET spa nonché, residualmente, i provvedimenti amministrativi assunti unilateralmente dal Comune di Fano comunque compatibili con lo statuto della società e con il presente contratto; si applicano altresì le disposizioni contenute nel Codice Civile ed ogni altra disposizione generale di legge vigente in materia in quanto compatibili con la normativa speciale dei servizi pubblici e con il principio amministrativo della concessione "*in house providing*" degli stessi. Le parti si obbligano a rivedere il presente contratto in virtù di modifiche legislative afferenti la normativa generale e speciale dei servizi in questione al fine di salvaguardare, in ogni caso, i canoni a favore del Comune di Fano.

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa ASET spa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti danno atto che ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett.a, del D.P.R. 252/1998 non viene richiesta alcuna documentazione antimafia.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ASET S.P.A.n. 01474680418;

- Comune di Fano- n..00127440410;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ciena Giorgio)